

Codice A1820B

D.D. 10 maggio 2019, n. 1638

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 2718 per la realizzazione di un attraversamento con guado del Torr. Russwass in Loc. Borgata Alpina S. Antonio in Comune di Rimella (VC), nell'ambito del progetto definitivo relativo ad "interventi di recupero della Borgata Alpina S. Antonio di Rimella". Richiedente: Comune di Rimella (VC)

In data 30/04/2019 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, al prot. n. 20412/A1820B, l'istanza del Comune di Rimella, datata 23/04/2019, per il rilascio della concessione demaniale finalizzata alla realizzazione di un attraversamento con guado sormontabile con profilo a corda molle del Torrente Russwass in località Borgata Alpina S. Antonio in comune di Rimella (VC), nell'ambito del progetto definitivo relativo ad 'interventi di recupero della Borgata Alpina S. Antonio di Rimella'.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Russwass, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Marco Fauda Pichet, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al n. A 439.

Il Comune di Rimella con deliberazione della Giunta n. 24 del 03/05/2019 ha approvato il progetto definitivo denominato 'interventi di recupero della Borgata Alpina S. Antonio di Rimella' redatto dal professionista incaricato.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1–4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/07/1904 n. 523 'Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie';
- visto l'art. 90 – acque del D.P.R. n. 616/1977 'Decentramento amministrativo';
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24–24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori Decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000 'Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998';
- visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';

- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001; visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- visti l'art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 05/08/2002, e l'art. 1 "Modifica della L.R. 20/2002 e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/05/2004, n. 12;
- visto il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R 'Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni relative ai canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)', così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 'Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale';
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- visto il regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 e ss.mm.ii. 'Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione';
- visto il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 'Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza' e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- vista la nota della Provincia di Vercelli – Area Ambiente – Servizio Caccia e Pesca prot. n. 0012005 del 08/05/2019, trasmessa a mezzo pec, pervenuta in data 09/05/2019 al prot. n. 21535/A1820B, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17/05/2011), allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rimella ad eseguire i lavori in oggetto consistenti nella realizzazione di un attraversamento con guado del Torrente Russwass in località Borgata Alpina S. Antonio in comune di Rimella, nell'ambito del progetto definitivo relativo ad 'interventi di recupero della Borgata Alpina S. Antonio di Rimella', ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- l'opera potrà essere realizzata solo dopo l'ottenimento del formale atto di concessione demaniale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 06/12/2004, n. 14/R e ss.mm.ii.;
- relativamente all'interferenza dell'opera in oggetto con il dissesto a carattere torrentizio a pericolosità molto elevata Ee del Torrente Russwass, in linea con quanto indicato dall'art. 18 comma 7 delle N.T.A. del PAI, constatato che l'Amministrazione Comunale autorizzata è a conoscenza della pericolosità e del rischio ivi gravante, dovrà essere sottoscritto un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità della Regione Piemonte e dei suoi funzionari in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti segnalati; il suddetto atto dovrà essere trasmesso al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata;

- contestualmente alla realizzazione dell'opera dovranno essere posizionate le sbarre per la chiusura dei due accessi alla pista, così come previste nell'elaborato denominato 'allegati a b c d', datato aprile 2019, per l'impedimento del transito in caso di allerta per condizioni meteo avverse;
- occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- l'Amministrazione Comunale di Rimella dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera al fine di predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, sulla base della valutazione del rischio e delle conseguenti azioni individuate, anche allertando la Protezione Civile comunale ed attuando l'interruzione del transito in corrispondenza del guado attraverso il posizionamento di idonei sbarramenti e/o transenne;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con livelli di criticità 2 e 3 e/o in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali, l'Amministrazione Comunale dovrà comunque predisporre la chiusura della pista medesima da entrambi gli accessi; inoltre, prima di procedere alla riapertura della pista occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe in caso di rischio valanghivo, un'ispezione dell'attraversamento finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza;
- l'opera sarà eseguita a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, connessi all'utilizzo del guado, sono di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del collaudatore dell'opera stessa, mentre la gestione della pista connessa è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione comunale;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;

- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **30/11/2020**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'ufficiosità del corso d'acqua interessato; alla fine delle operazioni gli alvei dovranno presentarsi privi di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese della l'Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della società autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, il progettista ed il direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia, dovranno

prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;

- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli – Area Ambiente – Servizio Caccia e Pesca nella nota prot. n. 0012005 del 08/05/2019;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 06 dicembre 2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore
Milena Baldizzone